

Dott. Domenico Mariano
COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Via Tiberio Claudio, 18 - 38023 CLES (TN)
Tel.0463/423319 – fax 0463/424639



Associato Studio BERTOLAS DEMAGRI SLUCCA & ASSOCIATI S.r.l.

Società tra professionisti

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Trento e Rovereto n. 570/A

Iscrizione al Registro dei Revisori Legali al n. 155969



COMUNITA' DELLA VAL DI NON

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale di validazione del Piano economico-finanziario per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto dalla Comunità della Val di Non (TN), ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) di cui alla del. 363/2021/R/rif, come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif per la revisione del periodo 2024-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA)

Premessa

Con la Deliberazione 363/2021/R/rif (Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2022-2025) del 3 agosto 2021 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2).

Con la Deliberazione 389/2023/R/rif (Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)) sono state definite le regole per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo biennio del secondo periodo regolatorio.

Ai sensi del comma 7.3 della Deliberazione 363/2021/R/rif, il piano economico finanziario deve essere corredata "dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

Il successivo comma 7.4 precisa che ... “gli Enti Territorialmente Competenti, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario”.

L’art. 28 del MTR-2 specifica, inoltre, che la verifica di cui sopra riguarda in particolare almeno la verifica:

- della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti
- del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario del gestore

La documentazione che ciascun gestore è tenuto a trasmettere all’ETC, cui viene applicata la denominazione di “PEF grezzo”, include:

- prospetto tabellare del PEF redatto tramite l’apposita modulistica messa a disposizione da ARERA (c.d. “Tool MTR-2”)
- una relazione illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dai documenti contabili e delle fonti contabili sottostanti
- eventuali altri documenti richiesti dall’ETC a integrazione di detta relazione
- una dichiarazione di veridicità di tutti i dati trasmessi, firmata dal legale rappresentante del soggetto gestore

La validazione deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio integrato dei rifiuti. Ai sensi dell’art. 28 citato, essa consiste nel verificare almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell’equilibrio economico – finanziario del gestore.

La Determinazione 1/DTAC/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025.

La comunità della Val di Non, in qualità di ETC, ha affidato al sottoscritto dott. Mariano Domenico, in qualità di revisore dell’Ente, la validazione dei dati contenuti nel “PEF ETC” e di tutti i c.d. PEF “grezzi” 2024-2025, inviatogli dai soggetti gestori.

Si fa presente che le procedure di validazione svolte non costituiscono una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di

informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, non si intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti.

Il presente documento esprime la validazione del PEF c.d. "grezzo" nei limiti e stante le osservazioni indicate con riferimento alla sola documentazione ricevuta dall'ETC e dal gestore. Il parere è inoltre espresso solo con riferimento a quanto previsto dalla Deliberazione 363/2021/r/RIF come integrata e modificata dalla deliberazione 389/2023/R/rif per la revisione del periodo 2024-2025 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e pertanto non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli ivi indicati.

Attività svolta

Giova preliminarmente ricostruire la situazione gestionale correlata all'ambito gestionale della Val di Non per facilitare la comprensione del presente documento.

Alla redazione del PEF ETC hanno partecipato i seguenti soggetti gestori:

1. Comunità della Val di Non;
2. Ideal Service società cooperativa;
3. Comuni della Val di Non (vedasi allegato A riportato in calce al presente verbale);

La comunità della Val di Non medesima risulta essere definita anche come **Ente Territorialmente Competente (ETC)**.

Ognuno di questi soggetti gestori, seguendo i dettami della regolazione ARERA ha dovuto presentare all'ETC la seguente documentazione:

- prospetto tabellare del PEF redatto tramite l'apposita modulistica messa a disposizione da ARERA (c.d. "Tool MTR-2")
- una relazione illustrativa dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dai documenti contabili e delle fonti contabili sottostanti
- eventuali altri documenti richiesti dall'ETC a integrazione di detta relazione
- una dichiarazione di veridicità di tutti i dati trasmessi, firmata dal legale rappresentante del soggetto gestore

L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Deliberazione ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima Autorità aventi ad oggetto l'MTR-2.

Sono inizialmente stati analizzati i documenti messi a disposizione dall'ETC al validatore ed in particolare:

- PEF definitivo ETC predisposto ai sensi del MTR-2;
- Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 predisposta dall'ETC;
- PEF c.d. Grezzi trasmessi all'ETC dai Gestori competenti così come individuati dalla

regolazione ARERA;

- Relazione di accompagnamento al PEF 2024-2025 predisposti dai Gestori;
- Ulteriori allegati al PEF grezzo trasmessi all'ETC da parte dei Gestori.

Si è proceduto pertanto a verificare:

- la completezza della documentazione e dei suoi allegati rispetto a quanto richiesto dalla Del. 363/2021/R/rif e s.m.i.;
- la completezza delle informazioni e delle descrizioni presenti a corollario del Tool di calcolo utilizzato per la definizione del PEF grezzo ed inviato all'ETC;
- la coerenza dei valori inseriti nel PEF rispetto a fonti contabili ufficiali;
- i flussi dei rifiuti CTS e CTR ai sensi dell'art.7 della Del. 443/2019/R/rif;
- che i parametri PG (allargamento di perimetro) e QL (incremento di qualità dei servizi) rispecchino rispettivamente variazioni di perimetro delle attività del gestore e il miglioramento della qualità del servizio con variazioni delle caratteristiche del servizio e/o delle prestazioni erogate agli utenti VALORIZZATO A ZERO;
- che gli ulteriori eventuali parametri indicati dal Gestore (CRI, C116, CQ) rispettino il dettato regolatorio;
- la coerenza dei driver utilizzati nella ripartizione di costi comuni;
- che i costi comuni siano stati ripartiti secondo criteri che evitano duplicazioni di conteggi.

1. Comunità della Val di Non

In particolare, si è verificato che la Relazione predisposta dal gestore illustrasse in modo esauriente i criteri di attribuzione dei costi sostenuti.

Ad una prima verifica della documentazione ricevuta:

- il PEF è risultato redatto secondo il Tool di calcolo previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023
- la Relazione di Accompagnamento è risultata redatta secondo lo schema previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023
- la Dichiarazione di veridicità è risultata redatta secondo lo schema previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023

Successivamente si è proceduto a un'analisi approfondita dei contenuti della documentazione trasmessa, al fine di accertarne non solo la correttezza formale ma anche la coerenza sul piano dei contenuti con il dettato del MTR-2, addivenendo a queste conclusioni:

- la relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- il gestore ha presentato dati tecnici e contabili solo per il 2022, non essendo ancora disponibili dati di preconsuntivo 2023 così come dichiarato nella relazione di accompagnamento;
- con riferimento alle competenze relative alla propria gestione, il gestore ha messo a disposizione dell'ETC evidenze dei livelli di servizio raggiunti in modo tale da permettere

di valutare il livello di soddisfacimento degli obiettivi di qualità del servizio sulla base dei target preventivamente fissati dall'ETC. Relativamente alla gestione del 2023 tali valutazioni faranno parte della relazione di cui alla deliberazione 15/2022 che sarà presentata secondo le indicazioni ARERA entro il 30/05/2024 oppure entro il termine di 30 giorni dalla messa a disposizione di un portale di interscambio dati;

- per i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti conferiti nell'ambito territoriale è stato fornito un dettagliato e analitico riscontro dei flussi destinati alle varie attività di recupero, riciclo o smaltimento, in modo tale da permettere di valutare il livello di soddisfacimento degli obiettivi di qualità sotto il profilo dell'avvicinamento agli obiettivi del pacchetto "economia circolare" dell'UE;
- il gestore non ha riportato i costi effettivamente sostenuti a fronte delle attività per le quali nel 2022-2023 sono stati riconosciute componenti di costo di natura previsionale, in quanto non ha mantenuto una contabilità separata per tali attività; ha fornito tuttavia evidenza del completo raggiungimento di tutti gli obiettivi per i quali sono stati riconosciuti costi previsionali, rendendo così pleonastica l'omessa rilevazione contabile ai sensi del comma 18.1 lett. e del comma 19.1 lett. f del MTR-2;

A seguito della prima verifica, le modalità di attribuzione dei costi, sono parsi al validatore pienamente congrui, sono state infatti possibili riconciliare puntualmente i dati trasmessi nel PEF grezzo con le fonti contabili.

Per quanto riguarda i dati relativi ai cespiti del Gestore, per ciascun cespite, è stato preliminarmente verificato se esso fosse impiegato anche per attività diverse dagli ambiti regolati, e in tal caso che venisse individuato, tramite gli opportuni riscontri anche extracontabili il peso da attribuire alle attività diverse, onde escluderle dal calcolo. Quest'ultima casistica non sussiste per la presente fattispecie, avendo indicato il Gestore cespiti che possono essere direttamente ricondotti alla gestione "ambiente" nella sua totalità senza necessità di porre in essere ripartizioni.

Per quanto riguarda gli accantonamenti è stato verificato che siano stati indicati sulla base delle indicazioni previste dalla regolazione e che ci fosse una correlazione con i dati di bilancio.

Per quanto riguarda il costo del personale si è verificato che l'attribuzione alle attività regolate fosse basata su riscontri oggettivi.

Si è verificato altresì che le modalità di attribuzione dei costi fosse in continuità con i dati presenti nei PEF delle annualità precedenti.

2. Ideal Service Società Cooperativa

In particolare, si è verificato che la Relazione predisposta dal gestore illustrasse in modo esauriente i criteri di attribuzione dei costi sostenuti.

Ad una prima verifica della documentazione ricevuta:

- il PEF è risultato redatto secondo il Tool di calcolo previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023
- la Relazione di Accompagnamento è risultata redatta secondo lo schema previsto dalla

Determinazione 1/DTAC/2023

- la Dichiarazione di veridicità è risultata redatta secondo lo schema previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023

Successivamente si è proceduto a un'analisi approfondita dei contenuti della documentazione trasmessa, al fine di accertarne non solo la correttezza formale ma anche la coerenza sul piano dei contenuti con il dettato del MTR-2, addivenendo a queste conclusioni:

- la relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- il gestore ha presentato dati tecnici e contabili solo per il 2022, non essendo ancora disponibili dati di preconsuntivo 2023;
- con riferimento alle competenze relative alla propria gestione, il gestore ha messo a disposizione dell'ETC evidenze dei livelli di servizio raggiunti in modo tale da permettere di valutare il livello di soddisfacimento degli obiettivi di qualità del servizio. Relativamente alla gestione del 2023 tali valutazioni faranno parte della relazione di cui alla deliberazione 15/2022 che sarà presentata secondo le indicazioni ARERA entro il 30/05/2024 oppure entro il termine di 30 giorni dalla messa a disposizione di un portale di interscambio dati;
- per i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti conferiti nell'ambito territoriale è stato fornito riscontro dei flussi destinati alle varie attività di recupero, riciclo o smaltimento che risultano essere minimali rispetto ai flussi gestiti nella comunità;

A seguito della prima verifica, le modalità di attribuzione dei costi, sono parsi al validatore pienamente congrui, sono state infatti possibili riconciliare puntualmente i dati trasmessi nel PEF grezzo con le fonti contabili.

Per quanto riguarda i dati relativi ai cespiti del Gestore, per ciascun cespite, è stato preliminarmente verificato se esso fosse impiegato anche per attività diverse dagli ambiti regolati, e in tal caso che venisse individuato, tramite gli opportuni riscontri anche extracontabili il peso da attribuire alle attività diverse, onde escluderle dal calcolo. Quest'ultima fattispecie non sussiste per la presente fattispecie, avendo indicato il Gestore cespiti che possono essere direttamente ricondotti alla gestione "ambiente" nella sua totalità senza necessità di porre in essere ripartizioni.

Per quanto riguarda il costo del personale si è verificato che l'attribuzione alle attività regolate fosse congruamente determinata.

Si è verificato altresì che le modalità di attribuzione dei costi fosse in continuità con i dati presenti nei PEF delle annualità precedenti.

È stato fornito un prospetto analitico che evidenzia i livelli di servizio offerti, relativamente alle modalità di raccolta, alla frequenza del servizio, nonché delle modalità di gestione (porta a porta, stradale, centri di raccolta).

Non è stata compilata la scheda denominata */N_RCwacc&slic*, ma tale carenza è stata gestita direttamente dall'ETC come si evince dal tool di calcolo definitivo analizzato.

3. Comuni della Val di Non

Ad una prima verifica della documentazione ricevuta:

- il PEF è risultato redatto secondo il Tool di calcolo previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023
- la Relazione di Accompagnamento è risultata redatta secondo lo schema previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023
- la Dichiarazione di veridicità è risultata redatta secondo lo schema previsto dalla Determinazione 1/DTAC/2023

I gestori hanno rappresentato i propri costi derivanti dalla gestione diretta relativamente al proprio territorio comunale dello spazzamento stradale e in alcuni limitati (comuni di Denno e Novella) casi di costi collegati alla gestione della TARI. Sono stati rappresentati altresì costi generali di gestione per la maggior parte dei casi.

I gestori di Borgo d'Anaunia, Cles, Denno, Predaia, Ton, Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia e Ville d'Anaunia hanno indicato oneri collegati a cespiti patrimoniali strettamente collegati alla gestione ambiente.

Successivamente si è proceduto a un'analisi approfondita dei contenuti della documentazione trasmessa, al fine di accertarne non solo la correttezza formale ma anche la coerenza sul piano dei contenuti con il dettato del MTR-2, addivenendo a queste conclusioni:

- la relazione illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- il gestore ha presentato dati tecnici e contabili solo per il 2022, non essendo ancora disponibili dati di preconsuntivo 2023;
- con riferimento alle competenze relative alla propria gestione, il gestore ha messo a disposizione dell'ETC evidenze dei livelli di servizio raggiunti in modo tale da permettere di valutare il livello di soddisfacimento degli obiettivi di qualità del servizio. Relativamente alla gestione del 2023 tali valutazioni faranno parte della relazione di cui alla deliberazione 15/2022 che sarà presentata secondo le indicazioni ARERA entro il 30/05/2024 oppure entro il termine di 30 giorni dalla messa a disposizione di un portale di interscambio dati;

A seguito della prima verifica, le modalità di attribuzione dei costi, sono parsi al validatore pienamente congrui, sono state infatti possibili riconciliare puntualmente i dati trasmessi nel PEF grezzo con le fonti contabili.

Per quanto riguarda i dati relativi ai cespiti del Gestore, per ciascun cespito, è stato preliminarmente verificato se esso fosse impiegato anche per attività diverse dagli ambiti regolati, e in tal caso che venisse individuato, tramite gli opportuni riscontri anche extracontabili

il peso da attribuire alle attività diverse, onde escluderle dal calcolo. Quest'ultima fattispecie non sussiste per la presente fattispecie, avendo indicato il Gestore cespiti che possono essere direttamente ricondotti alla gestione "ambiente" nella sua totalità senza necessità di porre in essere ripartizioni.

Per quanto riguarda il costo del personale si è verificato che l'attribuzione alle attività regolate fosse basata su riscontri oggettivi.

Si è verificato altresì che le modalità di attribuzione dei costi fosse in continuità con i dati presenti nei PEF delle annualità precedenti.

È stato fornito un prospetto analitico che evidenzia i livelli di servizio offerti, relativamente alle modalità di spazzamento (meccanizzato, manuale e/o misto) e delle frequenza dello stesso.

Non è stata compilata la scheda denominata */N_RCwacc&slice*, ma tale carenza è stata gestita direttamente dall'ETC come si evince dal tool di calcolo definitivo analizzato.

4. Analisi PEF ETC

È stato formalmente analizzato il PEF ETC definitivo al fine di valutare la corretta applicazione dei principi sanciti nella regolazione. Si evidenziano a tal proposito le seguenti specificità:

- la mancata applicazione dei parametri PG (allargamento di perimetro) e QL (incremento di qualità dei servizi);
- l'assenza di indicazioni di oneri previsionali di ogni tipologia;
- l'indicazione del parametro CRI (per il solo anno 2024) secondo i limiti previsti dal dettato regolatorio;
- il mantenimento dei valori totali del PEF all'interno dei limiti tariffari previsti, senza la necessità di sforamento di tali limiti e senza la necessità di spostamento di valori da una annualità ad altra;

Esiti dell'attività di validazione svolta

Ad una verifica finale la documentazione trasmessa dai gestori è risultata completa e soddisfacente in tutte le sue componenti, ovvero PEF grezzo, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità in accordo con la Del. 363/2021 e s.m.i. quanto ai contenuti e con la Det. 1/DTAC/2023 di ARERA quanto allo schema formale.

Cles, 23 maggio 2024



Il responsabile della validazione

dott. Mariano Domenico

Allegati

Allegato A: elenco Comuni della Val di Non

Allegato A

Validazione PEF 2024 – 2025

Elenco dei Comuni della Val di Non

AMBLAR – DON
BORGO D'ANAUNIA
BRESIMO
CAMPODENNO
CIS
CLES
CONTA'
DAMBEL
DENNO
LIVO
NOVELLA
PREDAIA
RUFFRE' MENDOLA
RUMO
SANZENO
SARNONICO
SFRUZ
SPORMINORE
TON
UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA
VILLE D'ANAUNIA